



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255
92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 50 del 30.10.2018

OGGETTO	Approvazione regolamento per l'utilizzazione di volontari in attività sociali-
----------------	---

L'anno **2018** addì **30** del mese di **OTTOBRE** alle ore **11,30**

Il Commissario Straordinario Dott. Rosario Candela

nominato con D.A. n. 107/Gab. del 03.10.2018 dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, notificato all'I.P.A.B. in data 04.10.2018 e debitamente acquista al n. 461 del protocollo, insediatosi in data 12.10.2018,

ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa alla seduta il Cav. Gaetano Insalaco, facente funzioni di Segretario -

IL Commissario Straordinario

Premesso che

- per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l'attività di Casa di riposo erogando prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane;
- per sempre migliorare l'assistenza agli ospiti dell'Istituto si ritiene opportuno avvalersi della attività di volontariato al fine di dare ausilio e supporto ai servizi resi dal personale in organico all'Ente;

Considerato che l'attività di volontariato è stato regolato nel tempo dall'art. 1 della L. 11 agosto 1991 n. 266 ;

Dato atto che tale riferimento normativo è stato superato dalle norme introdotte con il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.», vigente dal 11.09.2018;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciata sulla questione di massima proposta dalla Sezione di controllo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia , che così ha deliberato in Roma, nell'adunanza del 14 novembre 2017, enunciando il seguente principio di diritto: **“Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”**.

Ribadito che è interesse dell'Ente avvalersi della attività di singoli volontari;

Ritenuto pertanto indispensabile procedere ad adottare apposito regolamento per l'utilizzo dei volontari;

Visto il regolamento qui allegato , predisposto dall'Ufficio Segreteria e ritenuto di adottarlo;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 che stabilisce che tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici e assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti tematici degli enti ;

Visto l'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 che sancisce che *“a far data dal 1° gennaio 2010 (termine differito al 1 gennaio 2011 dal comma 5 , come modificato dall'art.2 del D.L.3012.2009 n. 194, cosiddetto Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 25,) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Per quanto premesso

DELIBERA

approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

prendere atto che l'art. 1 della L. 11 agosto 1991 n. 266, che regolava l'attività di volontariato, è stato abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017 n. 117;

dare atto che ulteriore normativa è stata introdotta con l'adozione del DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella GU n.210 del 10-9-2018 e vigente dal 11.09.2018;

prendere atto che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nell'adunanza del 14 novembre 2017 con decisione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima proposta dalla Sezione di controllo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ha enunciato il seguente principio di diritto :

“Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”.

dare atto che gli Enti posso avvalersi della attività di singoli volontari ai sensi del deliberato sopra indicato, ad unica condizione che adottino **“apposita disciplina regolamentare”**;

prendere atto della necessità di approvare il regolamento qui allegato, predisposto dall'Ufficio Segreteria.

stabilire che tutta l'attività di volontariato sarà regolata dalle norme contenute nel regolamento.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Provvedere a pubblicare la presente, ai sensi dei combinati comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e l'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i., nel sito informatico di questo Ente.

f.to **Il Commissario Straordinario
Dott. Rosario Candela**

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall' art. 1, comma 1, della L.R. 11.12.1991 n. 48, e, come modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica sulla deliberazione sopra esposta.

f.to **Il Segretario f.f.
Cav.Gaetano Insalaco**

*f.to Il Segretario f.f.
(Cav. Gaetano Insalaco)*

*f.to Il Commissario Straordinario
(Dott. Rosario Candela)*

=====

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO CERTIFICA

che questa deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44 è stata affissa all'Albo pretorio di questo Ente dal **30.10.2018** al **13.11.2018** registro pubblicazioni **n. 256** mantenendola per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 comma 1° della suddetta Legge.

Campobello di Licata, lì

*Il Segretario f.f.
(Cav.Gaetano Insalaco)*

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Campobello di Licata, lì

*Il Segretario f.f.
(Cav.Gaetano Insalaco)*

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1° della Legge 03/12/1991 n. 44.

Campobello di Licata, lì

30.10.2018

*f.to Il Segretario f.f.
(Cav.Gaetano Insalaco)*